

## STATUTO

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

**Art. 1)** E' costituita una società per azioni corrente sotto la denominazione sociale "IMMOBILIARE IPPICA REGGIANA S.P.A." con sede in Reggio Emilia.

**Art. 2)** La società svolge l'attività di acquisto, costruzione, mantenimento in efficienza di immobili, impianti e strutture sportive e ricreative in genere da destinarsi all'attività sportiva, ricreativa e culturale in genere; la costruzione ed il mantenimento in efficienza degli immobili, impianti e strutture sportive in genere può essere effettuata sia direttamente, sia mediante la concessione a terzi di diritti reali e personali. La società dichiara di aderire alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva di riferimento degli sports praticati negli impianti e strutture sportive di proprietà della società stessa.

Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la società potrà anche:

- acquistare, permutare, vendere, costruire, ricostruire, ampliare, condurre, gestire, prendere e concedere in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato, in uso, in concessione, immobili, impianti e strutture sportive e ricreative in genere;
- stipulare qualsiasi contratto ed effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie comunque connesse agli scopi sociali;
- prestare garanzie sia reali sia personali anche a fronte di obbligazioni assunte da terzi;
- assumere e concedere agenzie, mandati, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti ed altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import - export, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società e imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, non per il ricollocamento, in ossequio al disposto delle leggi in materia;
- rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali;
- non rientra nell'oggetto sociale la raccolta tra il pubblico del risparmio sotto qualsiasi forma comunque costituita.

**Art. 3)** La durata della società è fissata da oggi sino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

**Art. 4)** Il capitale sociale è di €. 136.549,38= (euro centotrentaseimilacinquecentoquarantanove virgola trentotto=) diviso in numero 661 (seicentosessantuno) azioni del valore nominale di €. 206,58= (euro duecentosei virgola cinquantotto=) cadauna.

**Art. 5)** Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile; se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

**Art. 6)** Ciascun socio potrà cedere liberamente le proprie azioni al coniuge, ai parenti entro il secondo grado sia in linea diretta che collaterale o ad altri soci; la cessione delle azioni a persone diverse da quelle sopra indicate è subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che al riguardo dovrà esprimersi con il parere favorevole di almeno due terzi dei membri in carica. La decisione del Consiglio è inappellabile.

**Art. 7)** La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

## TITOLO III

### ASSEMBLEA DEI SOCI

**Art. 8)** L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea dei soci delibera sulle materie indicate dagli articoli 2364 (assemblea ordinaria nelle società prive del consiglio di sorveglianza) e 2365 (assemblea straordinaria) del Codice Civile. Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 C.C..

L'assemblea è convocata sia nella sede sociale sia altrove.

**Art. 9)** L'assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, si applica il maggior termine di 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; la modalità di pubblicità dell'avviso deve essere scelta dall'organo amministrativo fra le seguenti:

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "La Gazzetta di Reggio" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- mediante spedizione ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) purché con prova di avvenuto ricevimento da parte del socio.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea straordinaria delibera sull'eventuale emissione di obbligazioni, sulla nomina e poteri dei liquidatori, nonché sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza nel presente statuto e dalla legge.

**Art. 10)** Il diritto di intervenire all'Assemblea è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della società, con delega non sottoposta ad alcuna formalità; i documenti relativi dovranno essere conservati dalla società.

**Art. 11)** Ogni azione ha diritto ad un voto nell'Assemblea.

**Art. 12)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dal Presidente e nelle assemblee straordinarie il verbale viene redatto da un Notaio.

**Art. 13)** L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta. In caso di parità di voti la proposta viene respinta. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

**Art. 14)** L'Assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno un terzo del capitale sociale, salvo sempre le disposizioni di legge inderogabili.

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE

**Art. 15)** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri a nove scelti tra i soci.

La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea, salvo per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**Art. 16)** Il Consiglio elegge fra i soci membri il Presidente e può anche eleggere un Vice Presidente, entrambi sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei propri membri.

**Art. 17)** Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dai sindaci. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità è preponderante il voto del Presidente.

**Art. 18)** Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà e poteri per l'Amministrazione della società.

**Art. 19)** La firma sociale e la rappresentanza della società in giudizio sono devoluti al Presidente della società ed al Vice Presidente disgiuntamente.

Il Consiglio potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più Amministratori, ovvero ad uno o più direttori o procuratori tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti od interessenze, anche sotto forma di partecipazione agli utili, in quella misura, in quel modo ed a quelle condizioni che reputerà del caso di fissare.

## TITOLO V

### COLLEGIO SINDACALE

**Art. 20)** Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La nomina, le funzioni, l'accettazione e l'emolumento dei sindaci sono regolati dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2409-bis/terzo comma del codice civile, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

## TITOLO VI

### BILANCIO SOCIALE ED UTILI

**Art. 21)** L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio col conto profitti e perdite corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale. I criteri per la formazione del bilancio sono determinati dagli art. 2423 e segg. del Codice Civile.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

**Art. 22)** Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene detratto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo le diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea. I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del Fondo di Riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

#### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 23)** Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea, osservate le disposizioni di Legge.

#### **TITOLO VIII**

#### **COMPETENZA GIUDIZIARIA**

**Art. 24)** L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni insorgibili tra la società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

#### **TITOLO IX**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 25)** I soci sono tenuti a dichiarare la loro residenza, alla quale saranno fatte tutte le comunicazioni e notificazioni.

#### **TITOLO X**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 26)** Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.